

egale  
utato  
arico  
otaio  
l in  
y  
T

ALLEGATO "A"

**STATUTO**

della Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i  
minori A.I.A.F. Sardegna

**Articolo 1 - Costituzione**


E' costituita in Cagliari l'Associazione Italiana degli Avvocati per la  
Famiglia e per i minori, con la denominazione A.I.A.F. Sardegna, che  
non ha fini di lucro, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la  
professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di  
famiglia e dei minori, sul territorio della regione Sardegna, secondo le  
direttive ed il riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. con sede in Roma,  
costituita il 2 febbraio 1993, il cui statuto è stato depositato agli atti del  
Dr. Antonetta Russo, Notaio in Tivoli, con verbale del 29 settembre  
1995, rep. n. 61614, racc. n. 2456.

**Articolo 2 - Scopi**

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria  
competenza, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F. come espressi  
all'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale.

Al fine di realizzare gli scopi sociali l'associazione promuoverà,  
inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti  
Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria di  
carattere culturale e formativo.

**Articolo 3 - Patrimonio**



*Anna Trini*  
*Valentina Trovati*  
*Luigi Trovati*  
*Luigi Trovati*  
*Maurizio Trovati*  
*Maurizio Trovati*  
*Federico Trovati*

Il patrimonio dell'A.I.A.F. Sardegna è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) le somme accantonate ed i contributi volontari dei soci e di terzi;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.I.A.F. Sardegna sono costituite:

- a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni Regionali/Distrettuali disposta dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F., a mente dell'articolo quarto del regolamento Sezioni Regionali;
- b) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 4 - Bilanci**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

Sor

nel

alla

stati

Per

avar

Il (

deli

All'

quo

Cor

I sc

risp

La c

1. p

2. p

dell

3. 1


mut

preg

4. p

5. p

## Articolo 5 - Soci



Sono soci di diritto dell'A.I.A.F. Sardegna tutti gli avvocati residenti nel territorio della regione Sardegna che siano già soci dell'A.I.A.F. alla data di costituzione dell'Associazione territoriale, in forza dello statuto Nazionale.

Per aderire all'A.I.A.F. Sardegna in qualità di socio sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ricevuta la domanda, delibera in merito entro centoventi giorni dalla sua ricezione.

All'accettazione della richiesta di iscrizione il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Centrale.

## Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci dell'A.I.A.F. Sardegna godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate, gravi inadempienze o a seguito di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendono incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello

*Lucrezia Ferrero, Anne Boninca, Eleonora Anselmi, Monique Biondi, Vittoria Longo, Valerina Meas, Franca*

scadere dell'anno sociale;

6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'A.I.A.F. Nazionale o su richiesta del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Articolo 7 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'A.I.A.F. Sardegna:


- A) l'Assemblea Generale dei Soci;
- B) il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- D) il Collegio dei Probiviri

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.


#### **Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci**





1. indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Comitato direttivo;
3. eleggere i delegati dell'Assemblea Generale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni dieci iscritti, o frazioni superiori a cinque iscritti;
4. approvare la relazione annuale del Presidente;
5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
6. approvare le modifiche dello statuto.

#### **Articolo 9 - Comitato Direttivo**



Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale può eleggere un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale:

- a. determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli scopi sociali;
- b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 3;
- c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle

iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è presieduto dal Presidente dell'associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti anche a mezzo fax o e-mail.

#### Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale/ Distrettuale, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci. Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente predisporre la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il presidente predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

*Anna Tommici*  
*Stefano Panaricci*  
*Valentina Dotti*  
*Luca...*  
*Renzo...*  
*Maurizio...*  
*Luca...*  
*Renzo...*



## **Articolo 11 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alle associazioni aderenti. Il collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e si pronuncia inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

## **Articolo 12 - Durata**


L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, avverrà a favore dell'A.I.A.F. o di altre Sezioni Regionali/Distrettuali, di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

## **Articolo 13 - Disposizioni di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al





codice civile e alle disposizioni di legge in materia. All'A.I.A.F. vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e di violazioni statutarie, di sciogliere gli organi sociali e nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi dalla sua nomina, convocando l'assemblea generale dei soci perché rinnovi gli organi sociali.

Ciascuna associazione territoriale, regionale o distrettuale risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o dal nazionale.

**Articolo 14 - Disposizioni transitorie**

Lo Statuto della Sezione Regionale/Distrettuale entra in vigore al momento stesso della sua approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

*Mirella Ferrero*

*Anna Maria Velie Marimici*

*Stefano Gandrelli*

*Manuela Alessandri*

*Antonio Longo*  
*Antonio M...*

*Antonio M...*



## Verbale di assemblea ordinaria dei soci del 15 12 2007

Il giorno 15 dicembre 2007 alle ore 10,30 nell'aula dell'udienza collegiale del tribunale per i minorenni di Cagliari si è riunita l'assemblea dei soci dell'AIAF Sardegna, associata all'AIAF nazionale (associazione avvocati per la famiglia e per i minori). Preside l'assemblea l'avv. Luisa Fanni. L'avv. Anna Marinucci è nominata segretario.

Il presidente constatata la regolarità delle convocazioni e della seduta da inizio ai lavori previsti nell'ordine del giorno.

1) il presidente svolge la relazione introduttiva sull'attività svolta dall'AIAF regionale e dall'AIAF nazionale nell'anno 2007. Viene in particolare illustrata la necessità di adeguare lo statuto regionale alle modifiche dello statuto nazionale apportate nel congresso nazionale del maggio 2007; modifiche ampiamente discusse dall'assemblea del (quella che precede il congresso) nella quale si è definita la posizione dell'AIAF Sardegna rispetto al dibattito congressuale con l'elezione dei delegati al congresso.

Viene data lettura degli articoli dello statuto regionale con le modifiche rese necessarie dall'adeguamento dello stesso allo statuto nazionale, come modificato nel congresso nazionale AIAF del maggio 2007 a Roma; una norma transitoria dello statuto nazionale prevede l'adeguamento degli statuti regionali entro il termine del 31 dicembre 2007.

Le modifiche riguardano principalmente gli scopi dell'associazione, che risultano ampliati come descritto all'art 2 dello statuto nazionale, che deve essere recepito dagli statuti regionali o che a cui essi devono fare rinvio, ed ai requisiti per l'assunzione della qualità di socio.

Entrambi i temi sono già stati discussi ed affrontati nell'assemblea generale regionale pregressuale svolta nel 2007.

Vengono illustrate articolo per articolo le modifiche ed integrazioni necessarie

Art 1: non modificato

Art 2: oltre al richiamo agli scopi dell'AIAF come descritti nell'art 1 dello statuto nazionale viene inserito il testo di tale articolo

Art 3: viene prevista l'istituzione di sedi territoriali secondo la previsione dello statuto nazionale.

Per effetto dell'inserimento di questa previsione nell'art 3 dello statuto regionale risulta modificata la successiva numerazione

Art 4 (già art 3): non modificato

Art 5 (già art 4) il rendiconto ed il preventivo di ogni esercizio devono essere presentati entro il termine del 28 febbraio e non più del 31 gennaio;

Art 6 (già art 5): viene modificato con il richiamo all'art 3 dello statuto nazionale che indica i requisiti per assumere la qualità di socio

Art 7 (già 6) vengono aggiunte alle cause di perdita della qualità di socio quelle di cui ai numeri da 7 a 10 dell'art 7 dello statuto nazionale

Art 8 (già 7) non modificato

Art 9 (già 8) non modificato

Art 10 (già 9) dopo la lettera d viene aggiunta la lettera e) di cui allo statuto nazionale art 9

Art 11 (già 10) viene inserita a modifica relativa alla rieleggibilità per non più di due volte consecutive del presidente

Art 12, 13, 14 non modificati nel testo ma solo nella numerazione sfalsata di uno.

L'assemblea approva all'unanimità ciascuna delle modifiche ed approva con ulteriore unanime votazione il testo dello statuto nel suo complesso, nella versione modificata ed integrata, in ottemperanza alle disposizioni dell'AIAF nazionale. Il testo modificato verrà depositato presso il notaio insieme a copia del presente verbale ed a copia del nuovo statuto nazionale.

L'avv. Pisano svolge una breve relazione sul tema della formazione permanente degli avvocati secondo le norme in vigore dal gennaio 2008, a cui segue un vivo dibattito sul ruolo delle associazioni, dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale forense nel sistema di cui si sta attuando la sperimentazione. L'AIAF intende promuovere la realizzazione di alcuni eventi formativi i